

L'articolo 7 è così concepito :

« Sono eleggibili i membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione, di sanità, del Congresso permanente, » ecc.

Saranno dunque eleggibili solo i membri dei Consigli superiori della sanità terrestre, o anche quelli della sanità marittima?

Un'unica ragione potrebbe addursi in contrario, quando si dimostrasse che il Consiglio superiore di sanità marittima è non solamente qualche cosa meno del Consiglio di sanità terrestre, ma che dipende dal medesimo.

Ora, come sono stabiliti i nostri Consigli di sanità marittima è a tutti noto. In ogni porto di mare vi è uno di tali Consigli. Da chi dipende questo Consiglio locale? Dal Consiglio superiore di sanità marittima stabilito in Genova; mentre quest'ultimo Consiglio non dipende dal Consiglio superiore di sanità terrestre residente in Torino, nè ha alcuno sopra di lui.

Esso è nella sua sfera d'azione assolutamente libero ed assolutamente indipendente. Nel Consiglio superiore di sanità marittima di Genova il professore Bo non esercita già le funzioni di procuratore generale, a cui accennava l'onorevole preopinante, sibbene vi siede nella qualità essenziale di medico, ed in mancanza del governatore, che ne è il presidente titolare, presiede egli il Consiglio stesso; esso è quindi il vice-presidente, ed in linea di dignità viene immediatamente dopo il presidente. Non è un funzionario, un membro nato, il quale per un altro ufficio che riveste debba intervenire a quel Consiglio; esso vi rappresenta l'elemento essenziale sanitario; è quello che, in mancanza del presidente, indirizza le operazioni e le azioni del Consiglio stesso.

Credo dunque che il professore Bo, come membro d'un Consiglio superiore di sanità, sia eleggibile, perchè il num. 7 dell'articolo 97 parla dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, senza far distinzione alcuna tra Consigli di sanità terrestre e Consigli di sanità marittima.

**CHIAVES.** Mi corre obbligo di rispondere alcune parole all'onorevole deputato Rattazzi, il quale accennava ad alcune osservazioni da me fatte ieri nell'occasione in cui ebbi l'onore di presentare alla Camera la relazione delle operazioni elettorali seguite in Rivarolo-Canavese.

L'onorevole deputato Rattazzi sostiene che sia eleggibile il cavaliere Bo perchè riveste la qualità di professore, quando pure non lo fosse rivestendo la qualità di direttore sanitario, e ciò appoggiandosi al disposto dell'articolo 97, e dicendo che la eleggibilità del professore sani nel cavaliere Bo l'ineleggibilità del direttore sanitario, a senso di quella legge.

Il testo della legge, diceva l'onorevole Rattazzi, bastantemente dimostra come in questi casi enumerati dall'art. 97 si parli di eccezioni; che quindi colui, il quale è in questo stato eccezionale, non possa essere offeso dalle disposizioni della regola generale che concerne l'ineleggibilità degli impiegati.

Qui però, o vado errato, o l'onorevole deputato Rattazzi faceva una concessione al sistema che io già sosteneva ieri. Egli diceva che le eccezioni enumerate nell'art. 97 della legge elettorale fanno rivivere la regola generale; ed è precisamente quanto mi convince di che, la regola generale essendo appunto richiamata nell'enumerazione fatta da questo articolo 97, deve necessariamente a questa regola generale derogare l'eccezione dell'ineleggibilità degli impiegati; poichè, se questa è la regola generale, l'ineleggibilità degli impiegati diventa l'eccezione; e non è certo, come ebbi ieri l'onore di ripetere più volte, la regola che deroghi all'eccezione, ma è l'eccezione che deroga alla regola. Dunque gli impiegati enumerati all'art. 97 furono riposti nella regola generale; fu conservata loro la eleggibilità

quando però essi diventano e sono impiegati ineleggibili: allo stesso modo che il privato cittadino, che è nella regola generale quando diventa impiegato non è più eleggibile, così l'impiegato, non contenuto in questa enumerazione, diventa ineleggibile.

L'onorevole Rattazzi poneva innanzi un'eccezione, che per verità non manca di peso, ma che credo non possa dirsi fondatissima da chi la consideri alquanto ponderatamente. Egli diceva: vedete, nell'enumerazione di cui all'art. 97 della legge elettorale voi trovate i membri del Consiglio superiore di sanità; or questi non hanno stipendio: la legge non avrebbe quindi avuto bisogno di qui notarli, perchè già sapeva che essi erano eleggibili, comechè non stipendiati. Con ciò che cosa voleva dire la legge? Che quando fosse impiegato stipendiato un membro del Consiglio superiore di sanità sarebbe stato eleggibile. Io credo, signori, che la legge fece qui altra cosa nell'accennare ai membri dei Consigli superiori di sanità; io credo che la legge aveva bisogno di così specificare questi impiegati, ancorchè non fossero stipendiati, anche nel caso che io sostengo, perchè la legge elettorale doveva premunirsi contro il futuro; e diffatti può succedere, e ad ogni istante, che da altra legge venga stabilito che i membri dei Consigli superiori di sanità siano stipendiati; ed in tal caso i membri del Consiglio superiore di sanità, a mente del disposto dell'art. 97 della legge elettorale, sarebbero tuttavia rimasti eleggibili. Dunque non è caso che si possa dire che l'enumerazione dei membri del Consiglio superiore di sanità, fatta nell'art. 97, rimarrebbe oziosa secondo il mio sistema, essa rimarrebbe sempre necessaria, secondo quei principii generali che le leggi debbono farsi in modo che ad ogni piè sospinto non siano per mutarsi al sopravvenire di modificazioni in altra legge qualsiasi.

Ecco perchè i membri del Consiglio superiore di Sanità vennero enunciati nell'articolo 97, ecco il perchè ciò lascia intatta la considerazione con cui si volle sostenere che non è possibile che la eleggibilità annessa ad una carica possa pur tuttavia giovare a quell'impiegato il quale ad un tempo abbia un impiego che lo fa ineleggibile, e sia quindi in quel caso eccezionale di cui ho ragionato.

Del resto, il principio che i sostenitori del sistema contrario difendono, viene a dir questo: ogni individuo ineleggibile può diventarlo quando si trovi, o sia fatto trovarsi nel disposto dell'articolo 97.

Prendiamo, a cagion d'esempio, quei funzionari ecclesiastici, i quali hanno cura d'anime, ed i quali non possono essere eleggibili per questa ragione, non sarà temerario il sostenere che quando si voglia fare eleggibile un canonico, lo si farà membro del Consiglio superiore di sanità. (*ilarità*) Sento farmi qualche denegazione, forse per dirmi che io male mi appongo; ma confesso che al momento non so veder bene quale sia la distinzione a farsi tra l'impiegato dichiarato ineleggibile dalla legge, ed il funzionario avente cura d'anime, il quale è pur dichiarato ineleggibile dalla legge.

*Una voce.* È una cosa speciale.

**CHIAVES.** Ma io domando: non è la legge che dichiara ineleggibile l'ecclesiastico che ha cura d'anime, ed ineleggibile l'impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato? Io seguito a domandare: qual è il motivo per cui volete distinguere tra un disposto A, od un disposto B, solo dicendo questo disposto riflette gli uni, quel disposto riflette gli altri? In realtà a me basta che sia possibile che il Ministero nomini un ecclesiastico qualunque avente cura d'anime ad una di quelle cariche che sono contemplate nell'articolo 97 per dire, seguendo il vostro sistema, questa eleggibilità deve sanare quella ineleggibilità. E siccome ciò sarebbe del tutto contrario ai principii già san-